

n.270067 di rep.

n.15230 di fasc.

Assemblea della
"CAMPERTUR - S.R.L." societa' unipersonale
con sede in Pordenone
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno ventisette del mese di luglio
27 LUGLIO 2007

In Pordenone nel mio studio in piazza E.Ellero dei Mille 2,
alle ore dodici.

Davanti a me dr. GIORGIO PERTEGATO, notaio in Pordenone,
collegio di Pordenone, e' comparso il signor:

- CENTOLA ANGELO RAFFAELEPIO, nato a [REDACTED]
[REDACTED] e domiciliato agli effetti del
presente atto presso la societa' di cui al seguito, della cui
identita' personale io notaio sono certo, il quale, nella sua
qualita' di amministratore unico della "CAMPERTUR - S.R.L."
societa' unipersonale, con sede e domicilio fiscale in
Pordenone, viale Dante Alighieri n.40, capitale versato Euro
51.000,00 (cinquantunomila), codice fiscale e numero di
iscrizione nel registro delle imprese di Pordenone
00415070937 e r.e.a. n.29822/PN, mi chiede di redigere il
verbale dell'assemblea di tale societa' che dichiara essere
qui riunita come da irrituale convocazione per discutere e
deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) variazione della denominazione;
- 2) ampliamento dell'oggetto sociale;
- 3) proroga della durata sino al 31 dicembre 2050;
- 4) adozione di un nuovo statuto sociale conforme alle nuove
disposizioni di legge derogabili ed inderogabili introdotte
dai decreti legislativi n. 5/2003 e n.6/2003.

Io aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il richiedente il
quale anzitutto verifica la regolarita' della costituzione
dell'assemblea, per esservi la presenza dell'unico soggetto
avente diritto e di cui il presidente stesso dichiara di aver
accertato l'identita' e la legittimazione, e precisamente:

a) dell'intero capitale sociale, in quanto presenti l'unico
socio, iscritto da tempo nel relativo libro:

- "AUTOMOBILE CLUB PORDENONE", portatrice della
partecipazione pari al 100% (cento per cento) del capitale
sociale, del valore nominale di Euro 51.000,00
(cinquantunomila), rappresentato dal presidente signor DELLA
MATTIA CORRADO;

b) dell'organo amministrativo nella persona del richiedente;
Il presidente dichiara inoltre che la societa' e' sprovvista
di collegio sindacale, non obbligatorio ai sensi di legge e
che in conseguenza di tutto quanto sopra constatato la
presente assemblea e' validamente costituita in forma
totalitaria ai sensi di legge e di statuto ed atta a

deliberare sull'ordine del giorno proposto.

Preliminarmemente il presidente chiede se qualcuno dei presenti abbia riserve od obiezioni in merito all'ordine del giorno proposto. Siccome nessuno dei presenti solleva eccezioni in merito alle materie da trattare, ma anzi tutti se ne dichiarano sufficientemente informati, il presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente, per quanto concerne i primi tre punti posti all'ordine del giorno espone le motivazioni per le quali ritiene opportuno variare la denominazione sociale in "ACI SERVICE PN S.R.L.", ampliare l'oggetto sociale ivi prevedendo anche la gestione di pratiche automobilistiche, l'assistenza, la consulenza, l'educazione stradale, corsi di guida sicura e autoscuola; l'editoria nel settore della mobilita'; l'attivita' di agenzia di viaggi, turismo e tour operator; l'organizzazione e la promozione di eventi sportivi in campo automobilistico e prorogare la durata della societa' sino al 31 dicembre 2050.

Per quanto riguarda l'ultimo punto posto all'ordine del giorno, espone le ragioni per le quali propone all'assemblea di deliberare l'adozione di un testo di statuto che, tenendo conto della riforma del diritto societario contenuta nei decreti legislativi n. 5/2003 e n.6/2003 attuativi della legge 3 ottobre 2001 n. 366, consenta alla societa' di adeguare le regole del proprio funzionamento alla nuova normativa.

In particolare il presidente illustra le modificazioni piu' significative dello statuto.

Udita la relazione del presidente, e dopo esauriente discussione si passa, per alzata di mano, alla votazione in forza della quale il presidente constata che all'unanimita' l'assemblea

d e l i b e r a

- 1) di variare la denominazione in "ACI SERVICE PN S.R.L.";
- 2) di ampliare l'oggetto sociale ivi prevedendo anche la gestione di pratiche automobilistiche, l'assistenza, la consulenza, l'educazione stradale, corsi di guida sicura e autoscuola; l'editoria nel settore della mobilita'; l'attivita' di agenzia di viaggi, turismo e tour operator; l'organizzazione e la promozione di eventi sportivi in campo automobilistico;
- 3) di prorogare la durata al 31 dicembre 2050;
- 4) di stabilire che il funzionamento della societa' sia regolato compiutamente dalla nuova normativa e dalle norme contenute nel testo del seguente

"S T A T U T O

Articolo 1

Denominazione

La societa' e' denominata "ACI SERVICE PN S.R.L.".

Articolo 2

Oggetto

La societa' ha per oggetto le seguenti attivita':

- la locazione di camper, caravan, autocaravan, autovetture, autocarri e motocicli e la cessione in comodato ad altre societa', enti o persone fisiche dei propri mezzi, anche in franchising;
- l'assunzione di rappresentanze e/o concessioni per la vendita di automezzi in genere, ivi comprese la diretta importazione degli stessi da mercati esteri ed il commercio di autoveicoli di qualsiasi genere;
- la gestione di pratiche automobilistiche, l'assistenza, la consulenza, l'educazione stradale con corsi di guida sicura e autoscuola;
- l'editoria nel settore della mobilita';
- l'attivita' di agenzia di viaggi, turismo e tour operator;
- l'organizzazione e la promozione di eventi sportivi in campo automobilistico.

La societa' dovrà consentire ai soci dell'Automobile Club di Pordenone facilitazioni per il noleggio di veicoli di proprietà sociale.

La societa' potra' inoltre compiere, compatibilmente con le norme vigenti, qualunque operazione, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare o, purché non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, finanziaria necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo l'assunzione, in via diretta od indiretta, di partecipazioni in altre societa' od enti aventi oggetto analogo, connesso od affine al proprio, l'acquisto di aziende o rami aziendali, l'assunzione di mutui, ipotecari e non, sotto qualsiasi forma con privati, societa' ed Istituti di credito e il rilascio di garanzie reali e personali sia sui beni mobili che su beni immobili, comprese fideiussioni, lettere di manleva e di garanzia.

Articolo 3

Sede

La societa' ha sede in Pordenone.

Articolo 4

Durata

La durata della societa' e' stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale e' di Euro 51.000,00 (cinquantuno mila).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c..

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il

diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidano sul capitale sociale per oltre un terzo, puo' essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo, del c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

La societa' potra' acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 del c.c..

Articolo 6

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la societa', e' quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della societa' alla omogeneita' della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella piu' ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuto, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal collegio arbitrale, di cui all'ultimo articolo del presente statuto.

L'intestazione a societa' fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari, non e' soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di

quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avra' diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sara' legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potra' alienare la partecipazione con effetto verso la societa'.

In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del c.c.. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuntiatio.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo e alle condizioni indicate dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo di cessione sara' determinato dal collegio arbitrale di cui all'ultimo articolo del presente statuto.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sara' libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Articolo 8

Morte del socio

In caso di morte di un socio, è riservata ai soci superstiti la scelta se proseguire la società con tutti o parte degli eredi del defunto o se liquidare la loro quota.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

Articolo 9

Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, del c.c.;
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater del c.c..

I soci hanno altresi' diritto di recedere dalla societa', in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo, del c.c..

Il socio che intende recedere dalla societa' deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalita' del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso e' diverso da una decisione, esso puo' essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione e' pervenuta alla sede della societa'.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia' esercitato, e' privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la societa' revoca la delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'.

Articolo 10

Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 11

Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dagli articolo 8 e 9 le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il valore del patrimonio della societa' e' determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del suo valore di mercato riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9 o alla data del decesso.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue il diritto alla liquidazione.

Il rimborso puo' avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora cio' non avvenga, il rimborso e' effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 del c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione

del socio receduto, la societa' si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5, del c.c..

Articolo 12

Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 del c.c..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo' provvedere alla pubblicita' prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 13

Soggezione ad attivita' di direzione e controllo

La societa' deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attivita' di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonche' mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo del c.c..

Articolo 14

Amministratori

La societa' puo' essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due o piu' membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o piu' amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o piu' amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalita' di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del c.c..

Articolo 15

Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo e' stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori cosi' nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la meta' dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 del c.c..

Nel caso di nomina di piu' amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro 15 (quindici) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 16

Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio d'amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed, eventualmente, un vice presidente che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 17, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non e' soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione e' adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di piu' documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione e' conservata dalla societa'.

Articolo 17

Adunanze del consiglio di amministrazione

In caso di richiesta di un amministratore il consiglio di

amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinche' tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonche' l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purche' in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si dara' atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni della seduta si redigera' un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 18

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della societa'.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo

puo' delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o piu' dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, del c.c..

Nel caso di nomina di piu' amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalita' di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla societa'.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a piu' amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 19

Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della societa'.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della societa' spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di piu' amministratori, la rappresentanza della societa' spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della societa' spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 20

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci, mediante delibera assembleare, possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennita' annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonche' determinare un'indennita' per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il

relativo fondo di quiescenza con modalita' stabilita con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso e' stabilito dall'assemblea dei soci al momento della nomina.

Articolo 21

Organo di controllo

La societa' puo' nominare il collegio sindacale o il revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del c.c., la nomina del collegio sindacale e' obbligatoria.

Articolo 22

Composizione e durata

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale e' nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nel caso in cui il controllo contabile sia devoluto al collegio sindacale tutti i sindaci devono essere revisori contabili.

Nel caso in cui il controllo contabile sia devoluto ad un revisore contabile o ad una societa' di revisione, al collegio sindacale si applica il secondo comma dell'articolo 2397 del c.c..

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio e' stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci e' determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 23

Cause di ineleggibilita' e di decadenza

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del c.c..

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 del c.c..

Articolo 24

Cessazione dalla carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco,

subentrano i supplenti in ordine di eta'. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza e' assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco piu' anziano di eta'.

Articolo 25

Competenze e doveri del collegio sindacale

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del c.c..

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, del c.c..

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio d'amministrazione e del comitato esecutivo

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potra' tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 17, sesto comma, per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 26

Controllo Contabile

In presenza delle condizioni che rendono obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi di legge, o comunque qualora lo decidano i soci, il controllo contabile sulla societa' e' esercitato, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal collegio sindacale, oppure, a scelta dei soci, da un revisore contabile o da una societa' di revisione.

L'alternativa come sopra consentita ai soci non costituisce modificazione dell'atto costitutivo, ma non puo' in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di controllo contabile in corso.

Articolo 27

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli

utili;

- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g. l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 del c.c..

Articolo 28

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto, del c.c.) non puo' partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 29

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 30, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non e' soggetta a particolari vincoli, purche' sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione e' adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di piu' documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso temine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle assemblea e decisioni dei soci.

Articolo 30

Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 27, comma secondo, lettere d), e) ed f), nonche' in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono, senza formalita', uno o piu' amministratori o un

numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purche' in Italia.

In caso di impossibilita' di tutti gli amministratori o di loro inattivita', l'assemblea puo' essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione puo' essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della societa', nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 31

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea e' presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore piu' anziano di eta' (nel caso di nomina di piu' amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea e' presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identita' e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accettare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci puo' svolgersi anche in piu' luoghi,

audio e/o video collegati, e cio' alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 30) i luoghi audio e/o video collegati a cura della societa', nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 32

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla societa'. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facolta' e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per piu' assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza puo' essere conferita ad amministratori, ai sindaci e al revisore.

Articolo 33

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identita' dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresi' indicare le modalita' e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 31. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle assemblee e decisioni dei soci.

Articolo 34

Quorum

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 35

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalita' rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi, con delibera assembleare, ai sensi del precedente articolo 27, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze della societa' lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio approvato saranno cosi' ripartiti:

- il 5% alla riserva legale fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale;
- il residuo a disposizione dei soci per le altre destinazioni che riterranno di deliberare fermo restando che la parte da ripartire spettera' ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

Gli utili non esatti si prescriveranno a favore della riserva legale, dopo cinque anni dalla data in cui divennero esigibili.

Articolo 36

Scioglimento e liquidazione

La societa' si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita' a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

- c. per l'impossibilita' di funzionamento o per la continua inattivita' dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto e' disposto dall'articolo 2482 ter del c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 del c.c.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominera' uno o piu' liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralita' di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della societa';
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 37

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la societa' che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del luogo in cui la societa' ha la sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte piu' diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sara' richiesta, dalla parte piu' diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la societa'.

Gli arbitri cosi' nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sara' presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irruitable secondo equita'.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinera' come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.".

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e minuti quaranta.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della societa'.

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia da me diretta su di dieci mezzi fogli per diciotto facciate e parte della diciannovesima, viene da me letto al comparente, che l'approva e conferma e con me lo sottoscrive, qui in fine e a margine dei primi nove mezzi fogli, alle ore dodici e minuti cinquanta.

F.to ANGELO RAFFAELEPIO CENTOLA

" GIORGIO PERTEGATO (L.S.)